

Pubblicato il 04/07/2024

N. 02992 /2024 REG.PROV.CAU.
N. **01314/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2024, proposto da

Leonardo D'Orrico, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Naimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziano Pungì in Roma, via Sabotino 12;

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) Comunicazione avvio procedimento per annullamento parziale in autotutela della

graduatoria, avendo superato il limite di età anagrafica per come previsto dal Decreto Dipartimentale emanato dal Ministero dell'Interno n. 362 del 21/11/2021 art. 3, comma 1, punto 1, punto "c" Età non superiore a 45 anni" richiamato nell'"avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 2965 del 03.03.2023 al punto "requisiti per partecipare alla selezione", comunicato al ricorrente il 17.11.2023 a mezzo indirizzo leonardo.dorrico@pec.it (All. 2).

2) Annullamento parziale in autotutela ai sensi dell'art. dell'art. 21 nonies, della Legge 241/1990 Decreto Dirigenziale n. 10071 del 14/07/2023 avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria definitiva integrata avviso pubblico avviamento a selezione art. 16 legge 56/87- Comando dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia per n. 3 unità a tempo indeterminato - full time, profilo "Operatori con la qualifica di Operatori e degli Assistenti del C.N.V.V.F" del 20.11.2023 Registro Dipartimento n. 3718 (All. 3),

e ove occorra

3) Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Interno n. 362 del 21/11/2022 D.P.C.M. 17/11/2021, l'Amministrazione dei Vigili del Fuoco ha bandito una "procedura di selezione per la copertura di n. 3 posti di Operatore amministrativo del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Calabria ai sensi dell'art. 16 Legge n. 56/1987 e successive modifiche (All. 4),

4) L'avviso pubblico avviamento a selezione art. 16 legge 56/87 Richiesta pervenuta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia per n. 3. Unità a tempo indeterminato – full time profilo "operatori con la qualifica di operatori e degli assistenti del C.N.V.V.F del 13.01.2023, nella parte in cui prevede, quale requisito per l'ammissione alla procedura di selezione indetta, età non superiore a quarantacinque anni (All. 5),

5) Della graduatoria definitiva approvata con Decreto Dirigenziale n. 10071 del 14/07/2023, avente ad oggetto "Approvazione graduatoria definitiva integrata

avviso pubblico avviamento a selezione art. 16 legge 56/87 – Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Calabria, Comando Vigili del Fuoco di Vibo Valentia (All. 1),

6) Dell'allegato “B” dell'”avviso pubblico avviamento a selezione art. 16 legge 56/87 Richiesta pervenuta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile comando dei vigili del fuoco di Vibo Valentia per n. 3. Unità a tempo indeterminato – full time profilo “operatori con la qualifica di operatori e degli assistenti del C.N.V.V.F del 13.01.2023,

7) D.P.C.M. 17 novembre 2021,

8) D.M. 550/2019 e il D.M. 197/2012 nella parte in cui stabiliscono il limite d'età di 45 anni, per le procedure selettive di accesso al ruolo degli operatori e per i concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici,

9) Di ogni atto prodromico e consequenziale all'”atto di esclusione della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Ministero dell'Interno e Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RILEVATO

- che, all’esito della disposta ordinanza istruttoria n.727 del 2024, la Regione Calabria resistente ha depositato la nota dei VV.FF. del 28.2.2024 con la quale è stato evidenziato che il candidato presente in graduatoria è stato ammesso alla

prova “pur se si è rilevata l’incongruenza dell’età anagrafica del D’ORRICO rispetto alle previsioni del bando. Il D’ORRICO ha registrato il superamento della prova così come articolata dalla Commissione nel rispetto del bando, ma è stato giudicato non idoneo per mancanza del rispetto del requisito dell’età anagrafica”;

RITENUTO

- che il ricorrente va ammesso, con riserva, al prosieguo dell’iter concorsuale;

RITENUTO

- di dover disporre che parte ricorrente provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti partecipanti alla procedura concorsuale in oggetto collocati nella impugnata graduatoria, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione regionale di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell’indicazione dei controinteressati come individuati;

- di assegnare, per l’esecuzione dell’incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 (quaranta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) giorni decorrenti dal primo adempimento;

- di rinviare per il prosieguo alla camera di consiglio del 19 novembre 2024 e manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza per la comunicazione alle parti costituite;

- spese della fase al definitivo cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) così dispone:

- ammette il ricorrente, con riserva, al prosieguo dell’iter concorsuale;

- l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, come da motivazione, onerando parte ricorrente alla notifica della presente ordinanza all’Amministrazione

regionale resistente presso la sede reale;

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 19 novembre 2024.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti costituite e all'Amministrazione regionale resistente anche presso la sede reale.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Dario Aragno, Referendario

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.